

15241/09

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente
Dott. Salvatore	Senese		Presidente di sezione
Dott. Antonino	Elefante		Presidente di sezione
Dott. Guido	Vidiri		Consigliere
Dott. Massimo	Oddo		Consigliere
Dott. Giovanni	Settimj		Consigliere
Dott. Francesco	Felicetti		Consigliere
Dott. Antonio	Segreto		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons. rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

sas Pizzeria La Teramana di Vincenzo Bonaventura & C., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari 11, presso lo studio dell'avv. Dino Valenza che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Franco Di Teodoro;

- **ricorrente** -

**contro**

Agenzia delle Entrate;

Oggetto

SANZIONI PER  
UTILIZZO  
LAVORATORI  
IRREGOLARI

R.G.N. 23963/05

Cron. 15241

Rep.

Ud. 9/6/2009

688

2009

- intimata -

per la cassazione della sentenza n. 12/2005, depositata il 26/4/2005 dalla Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila.

OGGETTO: Sanzione per utilizzazione di lavoratori subordinati non regolarizzati

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/6/2009 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

**La Corte,**

osserva quanto segue.

Con atto spedito a mezzo posta il 13/10/2005, la sas Pizzeria La Teramana di Vincenzo Di Bonaventura & C. ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe richiamata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva e depositata memoria dalla ricorrente, la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 9/6/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che avendo ricevuto la notificazione di un avviso d'irrogazione di sanzione per l'utilizzazione di una lavoratrice non in regola, la sas Pizzeria La Teramana di Vincenzo Di Bonaventura & C. si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo eccependo l'irregolarità del procedimento, l'inconsistenza dell'addebito e l'incostituzionalità della normativa di riferimento anche sotto il profilo della illegittima devoluzione ai giudici tributari di controversie che, come quella in esame, non avevano nessun collegamento con la materia fiscale.

L'Ufficio si è costituito contestando la fondatezza ed, ancor prima, l'ammissibilità del ricorso in quanto la procura era stata apposta sulla copia notificata dell'avviso impugnato ed il difensore non ne aveva certificato l'autenticità della sottoscrizione.

Il giudice adito ha condiviso tale ultima eccezione e la sas Pizzeria La Teramana si è gravata alla Commissione Regionale che ha, però, rigettato l'appello perché integrando un atto amministrativo e non processuale, l'avviso d'irrogazione di sanzioni non rientrava fra quelli su cui poteva essere apposta la procura.

La Pizzeria La Teramama ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con l'unico motivo la violazione degli artt. 83 cpc e 12 del D. Lgs n. 546/1992, perché dovendo essere necessariamente prodotto in giudizio, anche l'avviso impugnato andava ricompreso fra gli atti sui quali era possibile apporre la procura, che promanando nel caso di specie da soggetto della cui identità non s'era mai dubitato, risultava pienamente valida pur in difetto della certificazione della sottoscrizione da parte del difensore.

Così riassunta la doglianza della sas Pizzeria La Teramana, osserva il Collegio che il ricorso era stato inizialmente assegnato alla Sezione Tributaria che, però, lo ha rimesso alle Sezioni Unite perché vi ha ravvisato un problema di giurisdizione in conseguenza dell'intervenuto deposito della sentenza n. 130/2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del D. Lgs n. 546/1992 (e succ. mod.) nella parte in cui nel devolvere alle Commissioni Tributarie ogni controversia in materia di sanzioni applicate dagli Uffici finanziari, non distingueva fra violazioni di carattere tributario e violazioni che, invece, non riguardavano la materia fiscale.



La questione, però, non sussiste perché con sentenza n. 24883/2008, queste Sezioni Unite hanno affermato, in ossequio ai principi di economia e ragionevole durata del processo, nonché alla luce della progressiva assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza, che salvo il caso in cui il giudice abbia mostrato di voler chiudere la controversia prescindendo da ogni indagine sull'esistenza o meno del proprio potere di deciderla, la pronuncia sul "merito" postula sempre l'affermazione della giurisdizione, perché quest'ultima rappresenta l'ineludibile antecedente logico in difetto del quale il giudice non potrebbe scendere all'esame della domanda.

Sulla base di tali premesse e riconoscendo, altresì, che quello sulla giurisdizione costituiva un capo autonomo, suscettibile di passare in giudicato ove non rimesso specificamente in discussione nella successiva fase di gravame, la Sezioni Unite si sono discostate dall'orientamento tradizionale, precisando che tale giudicato finiva per formarsi anche nei casi di pronuncia implicita, con la conseguenza che sia le parti che il giudice perdevano la possibilità di negare la spettanza della giurisdizione che (sempur tacitamente) affermata dal giudice di prime cu-

re, non fosse poi stata contestata con l' appello o il ricorso per cassazione.

Nel caso di specie, la sas Pizzeria La Teramana ha ribadito in appello l'eccezione d'incostituzionalità già svolta in primo grado, ma la Commissione Regionale ha ugualmente deciso il gravame, affermando così, sia pure per implicito, la sussistenza della propria giurisdizione (oltre che la manifesta infondatezza della questione dedotta dall'appellante).

Tale pronuncia implicita non è stata impugnata dalla Pizzeria La Teramana ed è pertanto passata in giudicato, precludendo in tal modo ogni possibilità di escludere la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, sull'esistenza della quale non può minimamente influire neppure la succitata Corte cost. 2008/130, che per giurisprudenza costante ha sì efficacia retroattiva, ma sempre con salvezza del giudicato eventualmente già formatosi.

Passando adesso all'esame dell'unico motivo formulato dalla ricorrente, occorre innanzitutto riaffermare che l'avviso di accertamento non è un atto processuale, ma amministrativo (C. Cass. 2001/5924, 2002/12380, 2003/7691 e 22008/10477), sul quale non può quindi apporsi la procura che, in base all'art. 12 del D. Lgs n. 546/1992, dev'essere conferita a

mezzo di atto pubblico, scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo.

Tanto puntualizzato, può tuttavia convenirsi con la ricorrente sul fatto che i giudici a quo non avrebbero potuto statuire nel senso sopra indicato perché, come chiarito da Corte cost. 2000/189 e da C. Cass. 2002/8369 e 2004/22601, il giudice tributario che accerti la mancanza (o, a maggior ragione) l'invalidità della procura, non può dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso, ma deve dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione e solo in caso di sua inottemperanza, sanzionarla poi con la pronuncia d'inammissibilità.


In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,  
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, il 9 giugno 2009

IL CONSIGLIERE EST:



IL PRESIDENTE  
*Vincenzo Carlucci*

IL CANCELLIERE  
*Giovanni Giambattista*

Deposita in Cancelleria



oggi, **30 GIU. 2009**

IL CANCELLIERE  
*Giovanni Giambattista*

